

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 14_2021 DEL 30 MARZO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI.....	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2021	2
SCADENZARIO MARZO 2021.....	3
31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	3
31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA	3
31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS.....	3
31 MARZO 2021: CASSA INTEGRAZIONE	3
31 MARZO 2021: MODELLO SR41	3
31 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU.....	3
31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU.....	4
31 MARZO: DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LAVORI USURANTI	4
SCADENZARIO APRILE 2021.....	5
5 APRILE: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU	5
5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5
10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	5
16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI	5
16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	6
20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI.....	6
30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO	6
30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS	6
30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW	6
30 APRILE: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI.....	6
FESTIVITÀ	8
MARZO 2021	8
APRILE 2021	8
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO.....	9
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING. PROROGA DEL TERMINE PER L'APPROPRIAZIONE DEL BONUS	9
LE MODALITÀ PER L'ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	11
PREVENZIONE COVID-19: DALL'ISS IL NUOVO RAPPORTO N. 4/2021	13
FOCUS.....	15
VIOLAZIONI TRIBUTARIE, IN CASO DI NORME SUCCESSIVE SI APPLICA IL PRINCIPIO DEL FAVOR REI	15
IL QUESITO DEL MESE.....	17
REGIME AGEVOLATO IMPATRIATI	17
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA.....	19
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ' SULLE MAXI PENSIONI, PER LA CASSAZIONE E' LEGITTIMO.....	19

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di febbraio 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 febbraio 2021 al 14 marzo 2021, è pari a 0,763196.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	
aprile 2021	lunedì 17 maggio	
maggio 2021	martedì 15 giugno	
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO MARZO 2021

31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA

Le nuove aziende costituite nell'anno 2020 che a fine dicembre 2020 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all'Inps l'apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2021, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare.

31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 MARZO 2021: CASSA INTEGRAZIONE

Termine ultimo per beneficiare della moratoria dei termini decadenziali per l'invio delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso, i cui termini di trasmissione erano scaduti al 31 dicembre 2020 (messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021).

31 MARZO 2021: MODELLO SR41

Termine ultimo per beneficiare della moratoria dei termini decadenziali per l'invio del modello SR41, all'Inps per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti di cassa integrazione i cui termini di invio erano scaduti al 31 dicembre 2020 (messaggio Inps n. 1008 del 9 marzo 2021).

31 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU

I sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate.

31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU

Termine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2020.

31 MARZO: DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LAVORI USURANTI

Idatori di lavoro che nell'anno 2020 hanno adibito il personale dipendente a lavorazioni usuranti sono tenuti ad inviare, entro questa data, la comunicazione annuale dei lavori usuranti (LAV_US) al Ministero del Lavoro, tramite il portale Cliclavoro.

SCADENZARIO APRILE 2021

5 APRILE: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU

I sostituti d'imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erranee o incomplete.

5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;

Le aziende non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;

c) Concessionario della riscossione.

16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 APRILE: PROCEDURA SEMPLIFICATA SW

Termine ultimo (che coincide anche con la fine dello stato di emergenza) entro cui i datori di lavoro possono utilizzare la procedura di comunicazione semplificata per l'attivazione dello smart working.

30 APRILE: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI

Il Decreto Sostegni ha prorogato, fino al 30/04/2021, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione e da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,

lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e dalle società miste prima del 15 gennaio 2021, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto le trattenute riprenderanno a decorrere dal 1° maggio 2021.

Le trattenute già effettuate prima del 23 marzo 2021 (visto che la precedente disposizione era scaduta al 28 febbraio 2021 e dunque occorre riprendere le trattenute nel payroll) vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste.

FESTIVITÀ

MARZO 2021

Nessuna festività prevista

APRILE 2021

Domenica 4 Aprile – Pasqua: secondo le disposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

Lunedì 5 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

Domenica 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING. PROROGA DEL TERMINE PER L'APPROPRIAZIONE DEL BONUS

Per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore nel decreto "Cura Italia" e nel decreto "Rilancio" ha introdotto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori.

In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, che copra le prestazioni rese nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.

Le suddette prestazioni sono erogate dall'Inps mediante il Libretto famiglia, lo strumento attraverso il quale l'istituto eroga somme del bonus per un massimo di 1.200 o 2.000 euro secondo le modalità illustrate nelle circolari n. 44 del 24 marzo 2020 e n. 73 del 17 giugno 2020.

Con il messaggio numero 950 del 5 marzo 2021, l'Inps ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per procedere con l'inserimento delle prestazioni nel Libretto Famiglia in favore dei genitori che hanno richiesto e ottenuto l'accesso all'agevolazione prevista dai decreti Cura Italia, Rilancio e Ristori bis (solo per le zone rosse).

Tuttavia, va ricordato che la semplice autorizzazione dell'Inps non è sufficiente ad ottenere il suddetto contributo; affinché il bonus venga erogato, infatti, il genitore dovrà procedere con l'appropriazione dello stesso tramite il Libretto Famiglia entro 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda.

In questo modo, nella procedura che si utilizza per remunerare chi ha svolto i servizi di baby-sitting sarà possibile utilizzare le somme concesse dai decreti emergenziali.

In particolare, l'Istituto ha specificato che la nuova scadenza del 30 aprile 2021 interesserà i genitori che abbiano già presentato domanda all'INPS e ottenuto il via libera alla fruizione dell'agevolazione, in riferimento ai periodi che vanno:

- dal 5 marzo al 31 agosto 2020, in linea con quanto stabilito dal DL Cura Italia e dal DL Rilancio;
- dal 9 novembre al 3 dicembre 2020, in linea con quanto stabilito dal DL Ristori bis.

Già con il messaggio numero 101 del 13 gennaio 2021, l'INPS fissava un'unica scadenza al 28 febbraio 2021 per l'inserimento delle prestazioni nel Libretto Famiglia, indipendentemente dal periodo di fruizione del bonus baby-sitter, in deroga all'originale scadenza del 31 dicembre 2020 per i bonus previsti dal DL Cura Italia e dal DL Rilancio.

Con il recente messaggio numero 950 del 5 marzo 2021, anche in considerazione della situazione in atto e del fatto che alcune istanze non risultano ancora istruite, per consentire la fruizione del beneficio alle istanze ancora in accoglimento, l'Inps ha prorogato il suddetto termine alla data del 30 aprile 2021.

Al fine di garantire il rispetto del termine suddetto, le Strutture territoriali dovranno procedere al completamento dell'istruttoria e alla definizione delle istanze in questione improrogabilmente entro la data del 14 aprile 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la data del 30 aprile 2021.

LE MODALITÀ PER L'ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

Con la nota n. 5329 pubblicata lo scorso 5 marzo 2021, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha integrato e modificato l'Avviso "Fondo Nuove Competenze – FNC" con riferimento alle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze e all'elenco dei lavoratori coinvolti.

Di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e Province Autonome, l'ente ha osservato quali vincoli debbano essere rispettati nelle "finalità oggetto dell'intervento" e nella "richiesta di saldo" del progetto formativo, dando evidenza nello specifico:

- delle procedure di personalizzazione dei percorsi di apprendimento sulla base della valutazione in ingresso, a partire da una progettazione per competenze degli interventi che sia coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13/2013;
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze nonché dei soggetti incaricati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 13/2013.

Il primo aspetto dovrà essere uniforme all'impianto logico e metodologico nonché agli standard contenuti nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 13/2013, facendo riferimento anche a competenze, attività e risultati attesi ricompresi nelle ADA (aree di attività) componenti l'Atlante lavoro senza essere vincolati ad un dato Repertorio regionale.

Per quanto concerne il secondo aspetto, in considerazione dell'approccio graduale e progressivo con il quale si sta realizzando la messa a regime del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, è necessario operare una distinzione tra attestazioni e certificazioni considerando entrambe le tipologie ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo.

Nello specifico dovranno essere rilasciati Documenti di Trasparenza e Documenti di Validazione e Certificati delle competenze sulla base delle Linee Guida approvate con Decreto del 5 gennaio 2002 o, qualora non sia permesso per la natura del percorso o dell'ente che l'ha erogato, bisognerà sostituirli con idonei attestati.

Per garantire ai lavoratori massima trasparenza e spendibilità degli apprendimenti maturati e con la medesima finalità dei tirocini extracurricolari l'attestato dovrà contenere un set minimo di informazioni specificate nell'allegato 6 della nota in oggetto, ovvero denominazione dei soggetti coinvolti e dei percorsi di sviluppo delle competenze nonché dati degli apprendimenti conseguiti, eventualmente integrate in un momento successivo.

A differenza dei certificati, aventi forza di valore di atto pubblico nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, gli attestati hanno valore di atto privato e si applicano a tutti i progetti presentati nell'ambito dell'Avviso FNC sia per le domande già presentate sia per quelle inerenti a istanze successive.

Con riferimento agli articoli 3 e 7 dell'avviso FNC il soggetto richiedente dovrà compilare ed allegare in fase di presentazione dell'istanza un modello di dati relativi ai lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze rappresentando l'input per il calcolo della media ponderata del costo del lavoro per livello di inquadramento.

Per agevolare le aziende è stato modificato l'allegato 4 bis relativo all'elenco dei lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze - Richiesta di saldo.

PREVENZIONE COVID-19: DALL'ISS IL NUOVO RAPPORTO N. 4/2021

La pandemia causata dal Covid-19 ha condizionato gli stili di vita in maniera molto marcata e costretto ad adottare misure di prevenzione che spesso causano disagio. Sorge allora per molti l'esigenza di approfondire la conoscenza di quanto attiene al virus, alla sua diffusione, alla prevenzione dal contagio, fino all'individuazione di elementi di sicurezza e prevenzione anche in ambito lavorativo.

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021, pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità, riguarda pertanto indicazioni sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19. Tutti i rapporti COVID-19 sono indirizzati al personale sanitario per affrontare i diversi aspetti della pandemia e forniscono indicazioni essenziali e urgenti per la gestione dell'emergenza, pur essendo soggetti spesso ad aggiornamenti.

Il documento, redatto dal gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Aifa e Inail, risponde, in particolare, a diversi quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e di controllo delle infezioni da Coronavirus sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti del virus.

Nello specifico, cinque sono i punti affrontati dal rapporto con riferimento alle misure di prevenzione e controllo delle infezioni in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19:

- se la circolazione delle varianti richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani);
- se i lavoratori vaccinati devono mantenere l'uso dei DPI e dei dispositivi medici, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro;
- quali casi sono da considerarsi fallimenti vaccinali;
- se bisogna adottare le misure previste per i contatti stretti quando una persona vaccinata viene identificata come contatto stretto di un caso positivo;
- se chi ha avuto il COVID-19 deve comunque vaccinarsi ed è sottoposto a rischio di avere delle reazioni avverse più frequenti o gravi al vaccino.

Più precisamente, secondo il documento, non è indicato di modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull'uso delle mascherine e sull'igiene delle mani; al contrario, si ritiene necessaria un'applicazione estremamente attenta e rigorosa di queste misure. In base alle informazioni e ai documenti istituzionali disponibili è indispensabile rafforzare, attraverso campagne di comunicazione, il rispetto di tutte le misure di controllo non farmacologiche, oltre ad evitare gli spazi chiusi e, nel caso di lavoratori, rispettare tutte le ulteriori misure di prevenzione eventualmente prescritte. Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria.

Al momento sono tre i vaccini approvati dalla (EMA) e autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Tutti e tre i vaccini sono indicati per l'immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia COVID-19 sintomatica nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni.

Tutti i lavoratori, inoltre, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione.

È noto che i vaccini anti-COVID-19 riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica. D'altro canto, si ribadisce che nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce un livello di protezione del 100%. Inoltre, la durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita e la risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo. Al momento non è neppure noto se i vaccini impediscano completamente la trasmissione di SARS-CoV-2 (infezioni asintomatiche) e pertanto, seppur diminuito, non è possibile al momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che siano stati vaccinati.

In conclusione, ogni lavoratore, anche se ha completato il ciclo vaccinale, per proteggere sé stesso dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, di protezione e di precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico, laddove possibile, indossare un'appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi e lavarsi le mani secondo procedure consolidate.

Infine, se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie.

La vaccinazione anti-COVID-19 si è dimostrata sicura anche in soggetti con precedente infezione da SARS-CoV-2, e, pertanto, può essere offerta indipendentemente da una pregressa infezione sintomatica o asintomatica da SARS-CoV-2.

FOCUS

VIOLAZIONI TRIBUTARIE, IN CASO DI NORME SUCCESSIVE SI APPLICA IL PRINCIPIO DEL FAVOR REI

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4806 pubblicata lo scorso 23 febbraio 2021, ha statuito che laddove il contribuente utilizzi in compensazione crediti di imposta per un ammontare superiore a quello massimo fissato dalla legge, il comportamento non è sanzionabile se tale limite viene innalzato da provvedimenti legislativi successivi.

L'art. 34 della L. 388/2000 fissa annualmente il limite di compensazione massimo di cui può beneficiare il contribuente quando adempie ai propri obblighi tributari. Quando tale limite viene superato, anche utilizzando crediti esistenti, lo splafonamento viene sanzionato al pari dell'indebita compensazione. Fino al 2013 il limite alle compensazioni era fissato a 516.456,90€ (ex 1 miliardo di lire), mentre dal 2014 il limite è stato innalzato a 700.000€ (unica eccezione il 2020 in cui il limite massimo di compensabilità è stato fissato a 1 milione di euro).

Una società, a seguito dell'utilizzo in compensazione, nel corso del 2010, di crediti tributari eccedenti il limite fissato dall'art. 34, riceveva un avviso di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate avverso il quale presentava opposizione presso le competenti commissioni tributarie. Favorevoli furono i pareri dei giudici nei primi gradi di giudizio i quali, per effetto dell'intervenuto innalzamento del limite nel 2014 ritenevano che in caso di successione di leggi nel tempo, si sarebbe dovuta applicare la norma più favorevole al contribuente.

Ricorreva, pertanto, per Cassazione l'amministrazione finanziaria con un unico motivo del ricorso. In particolare lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della legge n. 388/2000 per avere la CTR, in relazione all'anno d'imposta 2010, annullato le sanzioni comminate in applicazione del principio del favor rei.

A parere degli Ermellini il motivo era da ritenersi privo di fondamento. Infatti, secondo l'art. 3 della legge n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole.

Per tale motivo, in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie opera il principio del "favor rei", secondo cui la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti. Tale normativa, di carattere generale, è applicabile anche alle violazioni in materia di IVA o in caso di agevolazioni "prima casa".

In tema di IVA, come nel caso in oggetto, e in particolare di disciplina dell'inversione contabile, il comma 9-bis, art. 6, d.lgs. n. 471 del 1997 rappresenta una norma di carattere eccezionale che definisce gli aspetti procedurali della violazione e le correlate sanzioni e, nel rispetto del principio del "favor rei", è applicabile retroattivamente, anche d'ufficio, alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, a meno che gli atti di recupero non siano divenuti definitivi.

Quanto alle agevolazioni "prima casa", ribadivano gli Ermellini che l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, pur non potendo trovare applicazione agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore (ovvero dal 1° gennaio 2014) può, tuttavia, dispiegare effetti sanzionatori in applicazione del principio del "favor rei", posto

che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione.

Si evidenziava, dunque, come la Commissione Tributaria Regionale si fosse attenuta ai suddetti principi laddove ha applicato, al caso di specie, il principio della retroattività della legge tributaria più favorevole, annullando le sanzioni che erano state comminate in applicazione della legge tributaria vigente al momento del fatto. Pertanto, ritenuto infondato l'unico motivo di contestazione, la Corte di Cassazione procedeva al rigetto del ricorso.

IL QUESITO DEL MESE

REGIME AGEVOLATO IMPATRIATI



Richiesta:

Si apre un quesito in merito al diritto di opzione per il prolungamento del regime fiscale agevolato, D. Lgs. 147/2015.

Nella fattispecie si tratta di un dipendente che ha trasferito nel 2016 la residenza fiscale in Italia richiedendo, tuttavia, il beneficio nell'annualità 2018; l'agevolazione è stata dunque concessa dall'01/01/2018 al 31/12/2022.

A seguito di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, essendo il lavoratore divenuto proprietario di un immobile nel 2020, vorrebbe richiedere il prolungamento dell'agevolazione.

Si richiede quanto segue:

- l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? Quali sono i requisiti necessari?
- l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere?



Risposta:

In ordine di domanda posta:

1) D: l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? R: la novità riguarda proprio i trasferiti fiscalmente ante 2020 e nello specifico i trasferiti entro il 29 aprile 2019.

2) D: Quali sono i requisiti necessari? R: essere in possesso di uno dei due requisiti di seguito elencati (alternativi):

-lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico (si desume che il minorenni potrebbe anche non essere a carico), anche in affidato preadottivo, con riduzione della base imponibile però pari al 50%. Nel caso in cui i figli minorenni o a carico siano "almeno" tre (anche in affidato preadottivo) la riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 90% per cui concorrerà al 10%: la condizione di figlio a carico o figlio minorenni che dà diritto all'estensione per ulteriori 5 anni e/o all'abbattimento della base imponibile al 90% (in presenza di tre figli minorenni o a carico) può verificarsi sia prima del trasferimento in Italia o dopo quest'ultimo, ma comunque deve verificarsi entro il primo quinquennio non agevolato. La perdita del carico o della condizione di figlio minorenni dopo il rientro in Italia non fa perdere l'estensione

-lavoratori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento: l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà: l'acquisto dell'unità immobiliare "successivamente" al rientro deve essere effettuato entro (e non oltre) il primo quinquennio di fruizione del regime (non rileva la data del contratto preliminare). La riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 50% per cui concorrerà al 50%:

3) D: l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere? R: il versamento è a carico del richiedente ed è pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia "oggetto dell'agevolazione" relativi al "periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione": l'onere di ingresso deve essere commisurato sull'intero reddito complessivamente prodotto dalla persona e non solamente sul reddito agevolato. Tuttavia la norma non è ancora totalmente operativa perché le modalità di esercizio dell'opzione sono demandate ad un provvedimento dell'AE da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (2 marzo 2021), tutt'ora mancante e che preciserà alcuni aspetti ancora non totalmente chiari e quindi il D.L. non può ancora applicare il beneficio in busta paga.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE MAXI PENSIONI, PER LA CASSAZIONE E' LEGITTIMO

Con la sentenza n. 7357 del 16 marzo 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il prelievo del contributo di solidarietà prelevato sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo. Si riporta, di seguito, il testo della sentenza.

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 19 gennaio 2015, ha riformato la pronuncia di primo grado e rigettato la domanda volta a far dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà a carico dei pensionati, titolari di pensione INPS di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo, a carico degli iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, e in subordine il ricalcolo del contributo di solidarietà tenuto conto dell'anzianità contributiva derivante dall'iscrizione all'INPDAl.

2. La Corte di merito premetteva che il trattamento pensionistico di vecchiaia del pensionato derivava dalla sommatoria di trattamenti pensionistici determinati pro-rata, in considerazione delle anzianità contributive INPS e INPDAl maturate e che il calcolo del contributo di solidarietà aveva tenuto conto di tutta la contribuzione accreditata nella gestione ex INPDAl fino al 31 dicembre 1995, ancorché trasferita alla gestione INPS, a domanda, nel 1985.

3. La pretesa azionata, di rapportare il contributo di solidarietà soltanto dal momento dell'assunzione della qualifica dirigenziale, escludendo la contribuzione relativa al periodo lavorativo dal 14 luglio 1954 al 30 aprile 1976 (trasferita dall'INPS all'INPDAl), il che avrebbe comportato l'applicazione dell'aliquota contributiva dello 0,60 per cento (in luogo dell'aliquota dell'i per cento come preteso dall'INPS), era infondata e a tale esito la Corte territoriale perveniva argomentando dal dato letterale della disposizione che detto contributo aveva introdotto (art. 24, d.l.n. 201 del 2011 conv. in legge n. 214 del 2011) da cui non era dato dedurre l'esclusione, dal relativo calcolo, di una parte dell'anzianità e della contribuzione; dal riferimento, per il periodo antecedente all'armonizzazione con legge n. 335 del 1995, alla vita lavorativa del soggetto, utile per l'accesso a prestazione pensionistica, alla posizione assicurativa ricostituita per effetto dei trasferimenti alla gestione INPDAl, utili per raggiungere il pensionamento e anticipare la decorrenza del trattamento pensionistico all'età anagrafica di 61 anni in assenza dei quali il pensionato avrebbe dovuto ricorrere alla totalizzazione dei periodi contributivi, con conseguente decorrenza della prestazione ben successiva all'ottobre 1997.

4. Avverso tale sentenza ricorre C.G., con ricorso affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l'INPS.

Ragioni della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia errata interpretazione e violazione dell'art. 24, comma 21, d.l. n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, criticando il mancato scorporo della contribuzione INPS e sostenendo l'erroneità dell'affermazione secondo cui la norma limiterebbe il prelievo solo alle pensioni superiori a cinque volte il minimo INPS, come tale in palese contrasto con il dettato normativo.

6. Col secondo motivo si deduce mancata valutazione ed errata interpretazione della legge n.335 del 1995, la cui disposta armonizzazione viene richiamata dal citato articolo 24, assumendo che l'omissione dei riflessi di tale normativa ha comportato, nella specie, l'erroneità della pronuncia.

7. Col terzo motivo si denuncia l'erronea interpretazione già enunciata con il primo mezzo e si assume di non comprendere il dato letterale che avrebbe generato l'interpretazione della Corte di merito.

8. Col quarto motivo si deduce l'erronea interpretazione dell'art. 7 d.l.n. 436 del 1983, convertito in legge n.638 del 1983, assumendo l'estraneità di tale disposto alla materia del contendere.

9. Col quinto mezzo si deduce l'errata interpretazione dell'ex art. 5 legge n.44 del 1973 o ex art. 2 legge n.29 del 1979, affatto richiamato dal citato articolo 24, comma 21.

10. Col sesto mezzo, infine, si denuncia l'omesso esame degli atti allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, fra questi, un messaggio della direzione generale INPS sui criteri applicativi della norma.

11. I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, sono da rigettare.

12 L'art. 24, comma 21, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, recita: «A decorrere dal 10 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi.

L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo».

13. Il legislatore del 2011 ha, dunque, espressamente indicato lo scopo del contributo al fine di «determinare in modo equo» il concorso dei destinatari della norma, vale a dire gli iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, «al riequilibrio» delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo lavoratori dipendenti.

14. Tale finalità perequativa, limitata nel tempo - il quinquennio dal 2012 al 2017 - volta al riequilibrio del Fondo pensioni nel quale sono confluite le diverse gestioni previdenziali, è diretta a «determinare in modo equo il concorso» degli ex iscritti presso tali Fondi alla armonizzazione e riequilibrio dei Fondi medesimi.

15. La disposizione non contiene, pertanto, alcuna limitazione fondata sul tipo di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto, per citarne solo alcune) da cui derivi la pensione, atteso il tenore letterale della norma,

che non contempla alcuna eccezione, e tenuto conto della evidenziata finalità del concorso al riequilibrio finanziario dei fondi rifluti nell'INPS da altre gestioni.

16. La natura endoprevidenziale, e non tributaria, del prelievo, ne determina l'inquadramento nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte, di cui all'art. 23 Cost., sicché occorre verificare se esso «risponda a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell'esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti», così come indica la Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2016.

17. L'esatta portata della sentenza n. 173 del Giudice delle leggi è stata, da ultimo, chiarita dalla stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2020, nel senso che «le condizioni di necessità, sostenibilità, proporzionalità e temporaneità)...cui la sentenza stessa subordina la legittimità dei contributi straordinari sulle pensioni di elevato importo, devono essere intese come criteri di giudizio da applicare alla luce delle circostanze concrete e delle reciproche interazioni, nell'ambito di una valutazione complessiva dominata dalle ragioni di necessità, più o meno stringenti, indotte dalle esigenze di riequilibrio e sostenibilità del sistema previdenziale».

18. In base alla sentenza n. 173 del 2016, continua il Giudice delle leggi, le condizioni del sistema previdenziale idonee a giustificare un prelievo di solidarietà possono essere determinate da vari fattori, «endogeni ed esogeni», il più delle volte tra loro intrecciati, quali «crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico»; elenco cui potrebbe essere aggiunta, oggi, un'emergenza sanitaria di vaste dimensioni che, incidendo pesantemente sul quadro macroeconomico, abbatte i flussi contributivi e accentua gli squilibri sistemici.

19. E' ancora la sentenza n. 234 ad indicare che, in termini generali, la verifica di ragionevolezza e proporzionalità di un contributo imposto ai titolari delle pensioni più elevate non può essere avulsa dalla considerazione dei gravi problemi strutturali che affliggono il sistema previdenziale italiano, la cui sostenibilità è tuttora affidata in un'ottica di solidarietà a una gestione a ripartizione, particolarmente esposta alla negatività dell'andamento demografico: un numero sempre minore di lavoratori attivi, per di più spesso con percorsi lavorativi discontinui, è chiamato a sostenere, tramite i versamenti contributivi, il peso di un numero sempre maggiore di pensioni in erogazione.

20. Su un piano più generale, soggiunge il Giudice delle leggi richiamando la sentenza n. 116 del 2013, occorre evidenziare come ogni prelievo di solidarietà debba fondarsi su ragioni in grado di giustificarlo e come il ripetersi delle misure faccia emergere l'esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per di più operati soltanto sui redditi pensionistici «ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro» (Corte cost. n. 116 del 2013 cit.).

21. La questione ora all'esame di questa Corte di legittimità non palesa debolezza sistemica, trattandosi di prelievo finalizzato al riequilibrio dei Fondi in cui sono confluite le varie gestioni e, dunque, per tale esclusiva contingenza, per cui neanche si ravvisano profili di non conformità ai canoni costituzionali in relazione alla durata temporale della misura.

22. Va anche ricordato che, per giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo, viola il diritto di proprietà, tutelato dall'art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU, la soppressione integrale di una pensione, non già una sua riduzione, ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra l'interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell'individuo (v., ex plurimis, sentenze 10 settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico contro Portogallo, 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, Da Conceicao Mateus e Santos Januário contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia).

23. Il secondo mezzo, col quale si pretende far rientrare nel novellato vizio di motivazione la mancata considerazione dell'armonizzazione di cui alla legge n.335 del 1995, è inammissibile trattandosi di censura avulsa dal paradigma del vizio di motivazione.

24. Invero, la deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall'art. 65 ord. giud.) e deve essere devoluto secondo il paradigma del vizio di violazione di legge e non già secondo il regime del vizio di motivazione, ora peraltro limitato al sindacato minimale ex art. 360, n.5 cod. proc. civ. novellato (v., per tutte, Cass., Sez. Un., nn. 8053 del 2014, 9558 e 33679 del 2018).

25. Per il calcolo delle prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS si deve, dunque, tener conto di tutta la contribuzione versata nella vita lavorativa dell'assicurato, non potendo darsi, come pretende il ricorrente, che la contribuzione ai fini del trattamento pensionistico non possa essere tenuta in considerazione quando alla pensione vada applicata una trattenuta motivata dall'ammontare complessivo della pensione e da esigenze di riequilibrio del fondo previdenziale che quella pensione è chiamata ad erogare.

26. L'articolo 7, del d.l. n.463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, dispone: «Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accredito figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata, figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione ...».

27. Per il periodo antecedente all'armonizzazione conseguente alla legge n.335 del 1995, va tenuto conto che la norma introdotta con la decretazione d'urgenza del 2011 fa riferimento all'anzianità contributiva, anzianità che, ai sensi del richiamato articolo 7 del decreto-legge del 1983, è data da quella accreditata durante l'intera vita lavorativa del soggetto e utile per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

28. Le uniche prestazioni escluse, ai sensi del citato articolo 7, comma 5, sono quelle in favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

29. Costituisce, dunque, principio generale, valido anche nell'interpretazione della disciplina del contributo di solidarietà, che per il periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione si debba tenere conto di tutta la contribuzione versata, la cui utilità non può limitarsi all'accesso alla prestazione pensionistica.

30. Inammissibile risulta, infine, l'ultimo mezzo d'impugnazione sia perché la censura non rientra nel paradigma del novellato vizio di motivazione il cui ambito è delimitato dall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia

costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (v. i precedenti delle Sezioni unite della Corte richiamati nei paragrafi che precedono), sia perché è estraneo alle circolari delle direzioni generali dell'INPS il rango di fonti interpretative di norme primarie.

31. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

32. Ai sensi dell'art.13, co. 1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell'art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.